



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO II

000183

Prot. n. 0001958

Roma,

19 GEN 2013

All' **ANCI**
via dei Prefetti, 46
00186 Roma



All' **UPI**
piazza Cardelli, 4
00186 Roma

Al **CINSEDO**
via Parigi, 11
00185 Roma

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 – circolare attuativa n. 36 del 27 novembre 2012 – trasmissione delle certificazioni ex articolo 3 del decreto secondo le modalità e la tempistica descritte all'articolo 8.

A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, come modificato del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, in attuazione dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti a certificare il credito, anche in forma telematica, delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, secondo le modalità ivi illustrate e le indicazioni fornite da questo Dipartimento con la circolare attuativa n. 36 del 27 novembre 2012.

Segnatamente, nelle more dell'attivazione della piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto in parola, ai titolari di crediti è stata fornita la possibilità di presentare

all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo la modalità ordinaria descritta all'articolo 3.

Al fine di consentire il monitoraggio delle certificazioni rilasciate e del successivo utilizzo, l'articolo 8 prevede che l'amministrazione debitrice comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'ammontare delle certificazioni rilasciate secondo il procedimento ordinario, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso, nonché quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con separata evidenza delle certificazioni emesse senza data .

Come noto, la comunicazione dovrà avvenire – tanto si precisa nella circolare attuativa – tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato (monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it) e la trasmissione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_27_11_2012_n_36.html). La circolare chiarisce, inoltre, che la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto.

Il dettaglio con il quale gli adempimenti richiamati sono illustrati tanto nel decreto quanto nella circolare costituisce elemento sintomatico del carattere essenziale degli stessi. Ed infatti l'obiettivo che tale monitoraggio si pone è quello di consentire la quantificazione delle stime di finanza pubblica realizzate da questo Dipartimento, oltre che dall'ISTAT, al fine di assicurare un efficace controllo sugli andamenti della finanza pubblica ed acquisire i necessari elementi informativi.

Perché l'indagine sia svolta su dati esaustivi e tali da consentire una valutazione attendibile del fenomeno – la cui difficoltà di analisi è stata già più volte segnalata dal Parlamento e da altre istituzioni anche internazionali – si chiede la collaborazione di codeste associazioni al fine di sollecitare gli enti interessati che non abbiano ancora provveduto ad inviare i propri dati, a trasmetterli tempestivamente, con particolare riferimento alla situazione complessiva al 31 dicembre 2012.

Il Ragioniere Generale dello Stato

